

## La specialità politico-giuridica della Corsica: tra passato, presente e futuro<sup>1</sup>

André Fazi  
(Università di Corsica, UMR 6240 LISA)

Corsica is part of the French state, founded in 1789 upon a unitary ideology. However, it has never become fully subject to national rules, and this incompleteness is only partly due to its insular situation. This contribution mainly shows how, from the beginnings of the Corsican revolution (1729) to the present day, the island's specificity has undergone very diverse phases that are closely connected to the political context. Since the French Revolution, which enshrined the unitarian principles, the legal and political integration process had been a difficult one, but it surely improved until 1982, thanks in particular to the support of the Corsican notables. Since 1982, the national decentralization process and the Corsican nationalist mobilization have fostered a paradigm shift, and the adoption of four laws establishing and deepening the island's special status. However, these particular institutions are extremely distant from the Corsican national tradition of the eighteenth century, and they do not involve the development of a particular set of laws. The recent (2015 and 2017) electoral victories of the nationalists has allowed launching discussions about a new status, but the government still refuses to grant the Assembly of Corsica genuine powers in the field of the law.

Quest'anno 2019 ricorre il duecentocinquantenario anniversario della conquista militare della Corsica da parte dei soldati del Re di Francia. L'anno prima, nel 1768, la Repubblica di Genova aveva affidato alla stessa Francia l'esercizio dei diritti di sovranità sull'isola, indipendente *de facto*, fatta eccezione per i presidi genovesi, tra cui Ajaccio, Bastia, Calvi e Bonifacio<sup>2</sup>. Questa conquista segnò la fine di un'epoca di rivoluzioni e di un processo di costruzione nazionale, simboleggiati dall'adozione di testi fondamentali, promulgati rispettivamente nel 1735, nel 1736 e nel 1755<sup>3</sup>, che sono spesso ignorati dal mondo accademico.

Prevedibilmente, il dominio francese si è tradotto in un processo di integrazione giuridica, politica, economica e culturale, che non poteva essere semplice. Anteriormente a questa – incompiuta – indipendenza, la Corsica aveva vissuto, durante i quasi sette secoli precedenti, sotto il dominio pisano prima (1078-1284) e genovese poi (1284-1729). Fondato su un numero incalcolabile di statuti e privilegi locali, l'*Ancien Régime* poteva facilmente ospitare e perfino stabilire un nuovo ordinamento giuridico specifico. Invece, sin dalla Rivoluzione francese del 1789, che consacrava l'uguaglianza dei cittadini e proclamava l'irrilevanza delle appartenenze e delle culture locali<sup>4</sup>, la specificità è diventata sospetta. Da quel momento in poi, la *ratio prima* fu l'unità della legislazione e delle istituzioni, in quanto fattore imprescindibile per garantire l'uguaglianza dei cittadini. Sieyès è stato probabilmente il teorico più autorevole di questa concezione:

Io mi figuro la Legge al centro di un globo immenso; tutti i cittadini, senza eccezione, stanno alla stessa distanza sulla circonferenza, e non vi occupano che dei posti uguali; tutti dipendono in maniera uguale dalla Legge, tutti le offrono la propria libertà e i propri doveri da proteggere; ed è ciò che io chiamo i diritti comuni dei cittadini, attraverso i quali essi si somigliano tutti<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> L'autore ringrazia sentitamente Tommaso Giuriati e Marcel Farinelli per il loro imprescindibile aiuto linguistico.

<sup>2</sup> Etori 1987; Emmanuelli 1989.

<sup>3</sup> Avon-Soletti 1999; Costanzo 2008; Luciani, Taddei 2009; Luciani, Taddei 2016.

<sup>4</sup> Ozouf 1989.

<sup>5</sup> Sieyès 1970 [1789]: 209. Traduciamo noi.

In ragione della teorica sacralità dell'unità della legge, il processo di integrazione giuridica era dunque inevitabile. Tuttavia, non è mai stato completato e la Corsica non è mai stata totalmente sottoposta a un diritto comune. Al contrario, la mobilitazione regionalista prima, nazionalista poi, iniziata negli anni '60 del XX secolo, ha motivato un processo di differenziazione statutaria. Nel 1982, è stata stabilita come 'Regione particolare'; nel 1991, questa Regione è diventata un'autorità *sui generis* – la Collettività territoriale della Corsica [CTC] – notevolmente diversa rispetto alle regioni continentali; nel 2002, le competenze della CTC sono state ampliate; infine, il primo gennaio 2018, dalla fusione della CTC e dei due consigli dipartimentali, nasce la *Collectivité de Corse*, la cosiddetta 'collettività unica'. Si può aggiungere che, nel 2003, un progetto simile era stato respinto con uno scarto minimo dal voto popolare e, soprattutto, che l'attuale Governo francese ha proposto di dare all'Isola un nuovo statuto, di rango – per la prima volta – costituzionale.

Questo contributo ha due obiettivi principali. Da una parte, vorrei tratteggiare l'evoluzione della specialità della Corsica per mettere in rilievo la presenza di diverse fasi storiche, i cui fondamenti possono anche essere in contrasto tra di loro. Si potrebbe pensare, infatti, che l'insularità sia stata la ragione principale dell'integrazione incompiuta, ma queste grandi variazioni dimostrano piuttosto l'impatto decisivo dei contesti politici sulle scelte istituzionali. Pertanto, mi sembra opportuno parlare, invece, di una specialità politico-giuridica.

Escludendo il periodo rivoluzionario (1789-1799), estremamente instabile e che comprende anche la secessione dalla Francia e la creazione del Regno anglo-corso (1793-1796), è possibile distinguere cinque fasi e cinque regimi molto diversi:

- 1) 1729-1769: la specialità autonoma. Ufficialmente, la sovranità è sempre della Repubblica di Genova, ma, in realtà, i Genovesi controllano solo le roccaforti sul litorale. Altrove, i Corsi elaborano, votano e attuano le loro istituzioni e il proprio diritto.
- 2) 1769-1789: la specialità legislativa generale. L'*Ancien régime* francese, fondato sul pluralismo giuridico, definisce la Corsica un *pays d'états*<sup>6</sup>. L'Isola è dunque una provincia dove non si applica automaticamente la legge comune, dotata di un diritto proprio, e che dispone di un'assemblea rappresentativa – gli stati provinciali – che deve in particolare approvare le imposte.
- 3) 1800-1912: la specialità geografica/culturale. Il principio dei vari regimi post-rivoluzionari è l'identità legislativa, cioè l'attuazione automatica della norma nazionale. Tuttavia, l'insularità e la cultura locali motivano delle eccezioni rilevanti, come le traduzioni di testi ufficiali in lingua italiana (fino al 1852) e, soprattutto, il regime doganale particolare.
- 4) 1912-1982: la specialità residuale. Sia i governi nazionali che i rappresentanti corsi sostengono una dinamica politica e giuridica fortemente integrativa, sinonimo di normalizzazione repubblicana. Tuttavia, nel campo fiscale, si mantengono alcune disposizioni specifiche rilevanti, come il regime delle successioni, che si traducono nell'adozione di aliquote particolari per l'IVA.
- 5) 1982-2019: la specialità istituzionale eteronoma. La contestazione nazionalista ha favorito l'approvazione di istituzioni proprie ma di origine esogena, senza generare un diritto proprio. Al contrario, la richiesta principale dell'attuale maggioranza regionale riguarda l'autonomia, ossia la capacità di definire e attuare un diritto proprio.

Vorrei evidenziare che – forse contro-intuitivamente – la Repubblica francese offre oggi un quadro aperto alla pluralità giuridica, nel quale la Corsica occupa una posizione di grande instabilità istituzionale, dato che, fino a oggi, le istituzioni specifiche non hanno portato all'elaborazione di un diritto specifico. Al contrario, lo sviluppo contemporaneo della specialità istituzionale rivela un grado molto elevato di acculturazione giuridica. Il dibattito attuale sulla definizione di uno statuto d'autonomia non sembra ancora abbastanza sviluppato da lasciar immaginare che i rappresentanti corsi diventino legislatori a breve termine

---

<sup>6</sup> Bordes 1974.

## 1. Dalla rivoluzione alla normalizzazione

Dalla rivoluzione del Settecento alla metà del Novecento, la Corsica ha vissuto un processo di integrazione lungo e difficile, che ha conosciuto diverse soste, ma che ha tuttavia radicalmente trasformato la situazione dell’Isola. Questo processo, seppur facilitato dai notabili corsi che hanno accettato il dominio francese, è stato anzitutto la logica conseguenza dei principi unitari consacrati a livello nazionale.

### 1.1. Rivoluzione e costruzione nazionale in Corsica

Gli inizi della Rivoluzione di Corsica non sono semplici da interpretare; bisogna, infatti, considerare innanzitutto le mobilitazioni contro la fiscalità genovese, trasformatesi presto in un movimento abbastanza strutturato ed esteso da poter contestare con efficacia il potere della Repubblica<sup>7</sup>. Dopo il fallimento dei primi tentativi di negoziazione con il potere genovese, si è presto cercato di legittimare la rivolta davanti alle altre nazioni, in particolare, cercando di denunciare il carattere tirannico del governo<sup>8</sup>. Nel gennaio 1735, dunque, viene adottato un primo testo costituzionale, dove si afferma la totale rottura con la Repubblica di Genova, si proclama l’indipendenza del regno di Corsica e si istituiscono tre ‘Primati’ con la qualifica di ‘altezze reali’, una giunta di Governo e una Dieta generale titolare del potere fiscale. Nell’aprile 1736, un nuovo testo costituzionale porta al trono il barone tedesco Teodoro di Neuhoff, collocandolo sotto la sorveglianza permanente della Dieta.

Tuttavia, particolarmente rilevante è il testo del 1755, simbolo del potere del generale Pasquale Paoli, formatosi intellettualmente nella Napoli illuminista<sup>9</sup>. Questo testo è stato notevolmente idealizzato dalla mobilitazione nazionalista degli anni ’70 del secolo scorso, il quale lo presenta spesso come un modello di democrazia, che consacrerrebbe il suffragio universale, esteso anche alle donne, pur non includendo alcuna disposizione relativa all’esercizio di voto<sup>10</sup>. In realtà, tale idealizzazione non può che essere rifiutata<sup>11</sup>, per quanto si tratti forse del primo testo costituzionale moderno proclamante non solo il principio di sovranità del popolo ma anche l’idea dell’originalità e della superiorità del potere costituente<sup>12</sup>:

La Dieta Generale del Popolo della Corsica legittimamente padrone di sé medesimo, secondo la forma dal Generale convocata nella Città di Corte sotto i giorni 16-17-18 novembre 1755. Volendo, riacquistata la sua libertà, dar forma durevole e costante al suo governo riducendolo a costituzione tale che da essa ne derivi la felicità della Nazione, ha decretato e decreta [...]<sup>13</sup>.

Da un punto di vista formale, Trampus considera il testo del 1755 – che include molte disposizioni di diritto penale – come “una via di mezzo tra una legge fondamentale e un resoconto delle decisioni stabilite dalla Consulta in forma di programma politico”<sup>14</sup>, aggiungendo che la forma di governo stabilita in quel frangente non era concepita dai Corsi come compiuta e definitiva. Le modifiche posteriori

---

<sup>7</sup> Pomponi 1972: 160-179.

<sup>8</sup> Il primo testo che si muove in questo senso sarebbe un manifesto anonimo del 12 giugno 1730 (Luciani, Taddei 2016: 137-141).

<sup>9</sup> Etori 1974: 489-495.

<sup>10</sup> Questa presentazione si ritrova, per esempio, nel manifesto del FLNC (*Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica*) (FLNC 1977: 19-21).

<sup>11</sup> Dal Passo 2007: 91-103.

<sup>12</sup> Su questo argomento, si veda Arato 2017.

<sup>13</sup> Costanzo 2008: 1.

<sup>14</sup> Trampus 2009.

sono state infatti rilevanti<sup>15</sup> e l’infruttuoso appello a Jean-Jacques Rousseau<sup>16</sup> può essere interpretato come il riconoscimento del fatto che la Costituzione rimaneva questione aperta.

Nella sostanza, le idee del 1755 non erano nuove, anche se resta difficile trovare antecedenti giuridici chiari e validi. L’idea di sovranità popolare sembra, infatti, già distinguibile nelle *Leges Statutae* di San Marino (1600), che convalidavano la delegazione dell’“universale e suprema autorità ed imperio” dell’Arringo – definito come la “congregazione di tutto il popolo della Terra di San Marino e della sua Curia, cioè di una persona per casa” – al Consiglio grande e generale<sup>17</sup>. Da notare anche la diffusione di idee analoghe nelle colonie inglesi d’America<sup>18</sup>; nel 1641, per esempio, la comunità di Rhode Island si definisce una “democrazia, o governo popolare”, sostenendo che “spetta al corpo degli Uomini liberi regolarmente riuniti, o alla maggior parte di questi, fissare o stabilire leggi giuste, dalle quali saranno governati, e deputare ministri alcuni tra loro”<sup>19</sup>.

Si può osservare che, in Corsica, questa fase rivoluzionaria e di stato-nazionale è stata forse troppo breve (1729-1769) per generare una genuina tradizione giuridica, e che le istituzioni nazionali corse sono state spesso ispirate da quelle del vecchio dominatore genovese, come il sindacato. Durante le epoche di dominio pisano (1078-1284) e genovese (1284-1729), a livello amministrativo e formale, la Corsica era indubbiamente un paese eteronomo. Tuttavia, non sembra possibile analizzarla come una qualunque provincia francese, la cui mera singolarità sarebbe geografica. Durante sette secoli, l’Isola era stata sottomessa a un modo di concepire le istituzioni, il diritto e le consuetudini – o a un “*habitus* giuridico”<sup>20</sup> – lontanissimo dai modelli francesi, anche se questi erano sempre stati eterogenei. Insomma, il processo di integrazione dell’Isola non poteva essere che difficile e graduale.

## 1.2. Il declino progressivo della specialità

Diventata francese, la Corsica non è mai stata del tutto sottomessa alle norme nazionali. Considerando il culto dell’uguaglianza stabilito dalla Rivoluzione, questo è un dato che può sorprendere. A differenza di quanto stabilito dal sovrano sabauda per la Sardegna nel 1847, in questa fase non è mai stata decisa, in Corsica, una sorta di ‘fusione perfetta’, cioè un atto d’unificazione totale degli ordinamenti giuridici continentale e isolano.

Vorrei mostrare, in questa sezione, come il grado di particolarismo della Corsica, inizialmente molto elevato, ha conosciuto diverse fasi di profonda diminuzione. In un primo momento, nel periodo dell’*Ancien régime* (1769-1789) non vi è alcuna esigenza di unità normativa. Successivamente, nella fase che chiamerò post-rivoluzionaria (1800-1912), la Corsica conobbe varie norme d’eccezione, dovute alla propria singolarità geografica e culturale. Infine, durante il periodo che denominerò di normalizzazione repubblicana (1912-1982), le specificità giuridiche acquisirono un carattere più residuale.

Durante l’*Ancien régime*, la specialità si estendeva potenzialmente a ogni materia e non costituiva un problema<sup>21</sup>. Nel 1772, si era fatto della Corsica un *pays d’états*; pertanto, erano stati conservati gli stati provinciali, le assemblee rappresentative dei tre ordini della società – clero, nobiltà e terzo stato – che furono abilitate a negoziare le imposte. Sempre in materia istituzionale, nel 1771, la monarchia diede alla Corsica un sistema di amministrazione locale che, alle volte, era più democratico e più controllato dallo Stato di altri sistemi usati altrove<sup>22</sup>.

Da un punto di vista più generale, la monarchia aveva raccolto e pubblicato tutte le norme in vigore per la Corsica in un volume specifico intitolato *Code corse*. Non tutto, però, era definito dal Re, dal suo consiglio e dai suoi dipendenti. All’inizio del dominio francese, la maggior parte degli statuti civili stabiliti

<sup>15</sup> Avon-Soletti 1999: 763-775.

<sup>16</sup> Litwin, Swenson 2018. Alla domanda di un collaboratore di Pasquale Paoli, Rousseau ha lavorato su un progetto di Costituzione per la Corsica, che rimarrà incompiuto.

<sup>17</sup> Repubblica di San Marino 2019.

<sup>18</sup> Kloppenberg 2016.

<sup>19</sup> Thorpe 1909: 3207-3208. Traduciamo noi.

<sup>20</sup> Bourdieu 1986.

<sup>21</sup> Coppolani 1999: 55-65.

<sup>22</sup> Bordes 1971: 73-78.

dalla Repubblica di Genova nel 1571 era rimasta in vigore, tanto più che assomigliavano in modo particolare alle riforme allora vigenti in Francia. Però, dal 1776 gli stati provinciali richiesero la nomina di giureconsulti corsi – scelti dagli stessi stati provinciali durante l’anno successivo – “per proporre delle leggi necessarie alla felicità della Corsica”, ossia una “legislazione propria e analoga alle leggi e usanze del paese”<sup>23</sup>. Il progetto di *code civil corse* non fu portato a termine prima della Rivoluzione, ma simboleggia il fatto che la Corsica poteva, intanto, avere norme derogatorie in ogni materia, talvolta su iniziativa dei Corsi stessi.

Con la Rivoluzione del 1789, il paradigma viene ribaltato: la specialità non è più la norma e diventa l’eccezione. Il decennio rivoluzionario (1789-1799), che include anche un periodo di secessione dalla Francia, fu caratterizzato da un’instabilità tale da non permettere di individuarvi una prospettiva comune. Ha, tuttavia, indubbiamente portato un cambiamento di modello, attraverso la consacrazione del tema dell’uguaglianza dei cittadini e, quindi, di una legge comune a tutti.

Durante il primo regime napoleonico – il consolato tripartito –, il 13 dicembre 1800<sup>24</sup> fu decisa la sospensione della Costituzione nei due Dipartimenti corsi; i disordini pubblici erano, infatti, tali che le norme nazionali furono giudicate inattuabili. Secondo l’amministratore generale nominato nel frattempo da Napoleone, André-François Miot, questo era l’unico modo per preservare le libertà<sup>25</sup>. La Costituzione sarà ristabilita l’11 maggio 1803<sup>26</sup>, ma alcune specificità della Corsica rendevano chiaramente controproducente, se non impossibile, l’attuazione delle norme comuni. Queste peculiarità derivavano essenzialmente dalla situazione insulare e dalla cultura corsa.

Sul piano culturale, il francese era una lingua conosciuta da una parte esigua dei Corsi, fatto che ne rendeva impossibile l’utilizzo come unica lingua ufficiale. Il 10 marzo 1805, un decreto autorizzava *sine die* i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i funzionari in carica, a servirsi di una lingua diversa dal francese negli atti pubblici. È solo nel 1852, infatti, che lo Stato impone l’uso esclusivo del francese negli atti di stato civile<sup>27</sup>.

Una decisione molto più problematica, la soppressione della giuria popolare dal 1800 al 1830, è stata anche questa motivata da aspetti culturali<sup>28</sup>. Secondo lo stesso Miot, responsabile della decisione, la giuria “aveva vietato ogni modo di punire i crimini” a causa dell’onnipotente cultura della vendetta<sup>29</sup>. Durante il regime della Restaurazione, la proroga di questa situazione d’eccezione fu più volte denunciata per supposta incostituzionalità, in ragione del fatto che la *Charte* costituzionale del 1814 proibiva la creazione di tribunali straordinari e prescriveva l’istituzione della giuria. La Corte di cassazione ha però sempre avallato la competenza di questa Corte di giustizia penale, composta da soli giudici<sup>30</sup>.

Tuttavia, la normativa più singolare appare strettamente legata alla situazione geografica, insulare, della Corsica. Il regime doganale particolare<sup>31</sup>, consolidato da una legge del 1818, interessava, infatti, le tariffe doganali per l’ingresso nella Francia continentale delle merci prodotte in Corsica, eccezion fatta per quelle giudicate essenziali per l’economia locale e oggetto di un elenco che è stato progressivamente esteso. Lo scopo non era considerare la Corsica un territorio straniero, ma evitare frodi e contrabbando. Il regime comportava inoltre dei chiari vantaggi per l’Isola per quel che riguarda gli scambi esteri.

---

<sup>23</sup> Coppolani 1983: 126-129.

<sup>24</sup> 22 *brumaire* anno IX, nel calendario rivoluzionario.

<sup>25</sup> Patorni 1842: 12-15.

<sup>26</sup> 21 *floréal* anno XI, nel calendario rivoluzionario.

<sup>27</sup> Arrighi 2002: 60.

<sup>28</sup> Il ristabilimento della giuria è stato deciso nel 1830, ma la prima convocazione ci fu solo nell’anno successivo.

<sup>29</sup> “Les preuves les plus fortes, l’évidence même du crime ne déterminaient jamais un jury, composé d’hommes du même parti ou de la même famille que l’accusé, à se prononcer contre lui, parce que, dans l’opinion dominante, le déshonneur s’attache à celui qui, suivant l’expression en usage dans le pays, renie son parti ou abandonne son sang. Si, au contraire, l’accusé était d’un parti opposé à celui qui formait le jury, la certitude d’être poursuivi sans cesse par ce parti ennemi et de s’exposer à une vengeance qui ne peut jamais être que différée, arrêtait également les jurés” (Miot 1858: 5).

<sup>30</sup> Sorbier 1845: 841.

<sup>31</sup> Coppolani, Orsini 2008: 111-128.

Dal 1912, la logica dell’assimilazione venne molto rafforzata, con il sostegno complessivo – anche se non incondizionato – dell’élite politica corsa. Quattro anni prima, il Ministro degli Interni Clemenceau aveva costituito una Commissione dedicata alla Corsica e alle misure più adatte al suo progresso economico e sociale. Il fatto di maggior rilievo fu l’abrogazione del regime doganale particolare proprio nel 1912. Altrettanto simbolico fu il decreto del 1937 che, sulle linee postali, allineò il prezzo del chilometro marittimo a quello del chilometro ferroviario, una volontà che non si è mai totalmente concretizzata, poiché troppo costosa, ma che fu senz’altro estremamente significativa per l’epoca.

Dal 1912 al 1982, la specialità della Corsica è stata di natura fiscale<sup>32</sup>. Da un lato, ha infatti mantenuto alcuni tratti dell’epoca napoleonica, mentre dall’altro, una serie di aliquote IVA vantaggiose (nell’edilizia, nell’alimentazione, ecc.) furono istituite nel 1968 per compensare il venir meno di una delle disposizioni imperiali<sup>33</sup>. Il carattere illegale, o perlomeno dubbio, di tutti questi dispositivi non era un problema cruciale, come ha recentemente evidenziato la Corte dei conti<sup>34</sup>. Il caso più clamoroso è l’esenzione dell’IVA sul vino, sulla base di una semplice promessa fatta dal Ministro dell’Economia per il solo 1968.

Il retaggio più simbolico dell’età napoleonica interessa, tuttavia, il regime delle successioni, discendente da un’ordinanza dall’amministratore speciale Miot, datata 10 giugno 1801<sup>35</sup>. Miot riteneva la capacità contributiva dei Corsi troppo bassa per applicare la norma comune<sup>36</sup> e immaginò un dispositivo che permettesse di pagare diritti di successione meno elevati, agganciando il valore immobiliare alla contribuzione fondiaria. Il 23 gennaio 1875, la Corte di cassazione dichiarò non abrogate le ordinanze di Miot, che avevano quindi “il carattere e la forza di una legge”. Da un punto di vista più generale, la stessa Corte è stata il difensore più potente del valore legale delle antiche disposizioni napoleoniche.

Con la soppressione della contribuzione fondiaria, nel 1949, diventava tecnicamente impossibile calcolare i diritti di successione in Corsica. Il Ministro del Bilancio definì subito (1951) un dispositivo transitorio, attuato senza alcuna base legale. Tuttavia, negli anni ’70 dello scorso secolo, un’altra riforma condizionò la crescita degli importi da versare. Contestata dai contribuenti, i tribunali hanno dato loro ragione nel decennio successivo.

In sintesi, l’integrazione della Corsica nella Repubblica francese unitaria è sempre rimasta imperfetta. Tuttavia, questa situazione non è stata affatto il prodotto di una resistenza locale. Solo alla fine del Novecento, lo sviluppo di un potente movimento di contestazione determinò un cambio di paradigma, facilitato dai mutamenti avvenuti a livello nazionale.

## 2. L’attuale specialità eteronoma

Nel XX secolo, si è assistito prima a un passo decisivo nel senso dell’assimilazione e, poi, a un altro ugualmente pregnante nel senso della differenziazione. Dagli anni ’60, lo sviluppo di un nuovo movimento regionalista, poi nazionalista, ha motivato un’inversione di tendenza e l’approvazione di una serie di leggi che hanno dato alla Corsica uno statuto proprio. Tuttavia, gli statuti speciali concessi dal 1982 sono stati elaborati a Parigi e non hanno comportato in alcun modo la formazione di un diritto speciale autonomo per la Corsica.

<sup>32</sup> Orsini 2004a; Orsini 2004b; Orsini 2004c; Orsini 2004d; Orsini 2006.

<sup>33</sup> Nel 1811 si era deciso di non percepire le imposte indirette in Corsica. Tuttavia le imposte create posteriormente, e particolarmente l’IVA (inventata nel 1954 e applicata a tutti gli operatori economici dal 1966), sono state percepite nell’isola, e il Consiglio di Stato ha validato questa percettibilità. Pertanto le aliquote ridotte sono state immaginate a titolo di compensazione.

<sup>34</sup> *Cour des comptes* 2016.

<sup>35</sup> 21 *prairial* anno IX, nel calendario rivoluzionario.

<sup>36</sup> Coppolani, Orsini 2008: 98.



## 2.1. La fine della dinamica politica integrativa

Uno dei fatti forse più clamorosi della storia della Corsica è che il nazionalismo, così vigoroso nel Settecento – con la rivolta contro i Genovesi, l’adozione di testi costituzionali, un processo di costruzione statale e la secessione dalla Francia –, è letteralmente svanito nel secolo successivo. Perlomeno, non ha mostrato più alcuna espressione politica, sociale o culturale.

Nel Novecento, parecchi fattori storici, economici e culturali favorivano teoricamente l’emergere di una nuova mobilitazione nazionalista in Corsica<sup>37</sup>. A questo riguardo, da un punto di vista storico possiamo fare riferimento, oltre ai fattori già evocati, alla conquista militare, che teoricamente avrebbe potuto rafforzare l’odio nei confronti della Francia.

Da un punto di vista economico, l’Isola era un territorio arretrato, con un’agricoltura arcaica e uno sviluppo industriale embrionale. Nel 1908, il Ministro degli Interni Clemenceau scriveva: “La povertà del paese è estrema. Non confrontabile con nessun’altra realtà. Né la Bretagna, né le Hautes-Alpes e, forse, nessun paese d’Europa possono essere accostate alla miseria e all’attuale indigenza della Corsica”<sup>38</sup>.

Da un punto di vista culturale, l’Isola è rimasta a lungo un paese dell’area italiana. All’inizio del Novecento, il 90% dei bambini erano educati in lingua corsa<sup>39</sup>, con grande disappunto delle autorità accademiche. Nel 1902, l’Ispettore dell’Accademia affermava “il *patois* è rimasto la lingua materna; non si pensa in francese, spesso non si fa che tradurre: da ciò derivano frequenti improprietà e una carenza di vivacità nella dizione”<sup>40</sup>.

Lo smarrimento temporaneo – soprattutto nel corso del XIX secolo – del nazionalismo corso non sembra dovuto principalmente alla potenza repressiva del nuovo dominatore, ma alla sua strategia d’arruolamento dei notabili corsi per esercitare la funzione di intermediari tra le istituzioni statali e la società locale<sup>41</sup>. La Corsica contava più di 400 comunità e non era possibile affidarne l’intera gestione ad amministratori statali. Non solo sarebbe stato troppo costoso, ma esisteva un evidente rischio di generare un’avversione popolare. Quindi, risultò più opportuno far ricorso ai notabili corsi, il cui ruolo di intermediari era tanto più cruciale in un contesto di grave sottosviluppo e particolarismo linguistico.

Per garantire l’efficienza di questa funzione d’integrazione nazionale, lo Stato concesse ai notabili risorse e poteri pressoché arbitrari, come la distribuzione di impieghi pubblici e l’esenzione da imposte locali. Evidentemente, questo sistema di ‘amministrazione indiretta’ (*indirect rule*) non era specifico della Corsica. Si dovrebbe dire, piuttosto, che in Europa tutte le periferie statali sono state prevalentemente integrate in questa maniera<sup>42</sup>. Tuttavia, in Corsica il sistema ha probabilmente avuto un’efficienza superiore, poiché la contestazione politica e sociale è quasi venuta meno tra la fine del Primo Impero e gli anni 1960<sup>43</sup>.

Questo sistema politico, fondato sull’appartenenza inequivoca alla Repubblica unitaria, è stato poi successivamente messo in discussione dalla nascita e dalla crescita del nazionalismo corso contemporaneo, figlio indesiderato del processo di modernizzazione avviato dal Governo francese nel 1957<sup>44</sup>. Questo processo, fondato sullo sviluppo dell’agricoltura e del turismo, ha generato molte angosce e frustrazioni di natura economica, culturale e politica<sup>45</sup>.

<sup>37</sup> Sorens 2012: 52-73.

<sup>38</sup> *Ministère de l’Intérieur* 1908: 6630. Traduciamo noi.

<sup>39</sup> Héran, Filhon, Deprez 2002.

<sup>40</sup> *Rapport de l’inspecteur d’académie* 1902: 200. Traduciamo noi.

<sup>41</sup> Ravis-Giordani 1976: 184-186; Lenclud 1986: 146-164.

<sup>42</sup> Tilly 2004: 49-50.

<sup>43</sup> Tilly 1998.

<sup>44</sup> *Programme d’action régionale* 1957.

<sup>45</sup> Fazi 2014: 137-139.

Le prime organizzazioni regionaliste nacquero nel 1963-1964, ma, coinvolgendo solo poche decine di persone, non rappresentavano una minaccia né per i partiti politici dominanti in Corsica né per lo Stato. Affermavano, anzi, la volontà di preservare l'unità della nazione francese, che sarebbe stata compromessa dal sottosviluppo, dall'esodo e dalla disoccupazione corse<sup>46</sup>.

La situazione si trasformò radicalmente negli anni 1972-1973, a seguito di tre infelici prese di posizione da parte dello Stato, tanto più che le prime due furono presto ritirate:

1. Il rifiuto di estendere l'attuazione della Legge Deixonne del 1951, relativa all'insegnamento facoltativo delle lingue regionali, alla lingua corsa<sup>47</sup>;
2. Il rifiuto di aprire un'università in Corsica, mentre una legge del 1968 sembrava prevederlo;
3. Il rifiuto di esercitare pressioni sull'Italia, al fine di far cessare il massiccio inquinamento marino, causato dagli scarichi chimici della società Montedison.

Il 1973 segnò una prima fase di radicalizzazione. Da una parte, le organizzazioni pubbliche abbandonarono l'idea regionalista e la domanda di un'autonomia di gestione, puntando, a questo punto, sull'affermazione di una nazione corsa e del diritto all'autogoverno, esigendo un'"autonomia interna" molto più ampia e rinunciando solo alle competenze cosiddette 'sovrane'. Dall'altra, nacque la prima organizzazione clandestina di una certa importanza – il *Fronte Paisanu Corsu di Liberazione* –, che realizzò un grave attentato contro una nave della Montedison.

Alla fine del 1974, il Governo francese cercò, per la prima volta, un accordo, attraverso un dialogo con le organizzazioni pubbliche. Tuttavia, l'interesse, abbastanza rilevante, per le richieste economiche e sociali non servì a nascondere il rifiuto di negoziati istituzionali, così che la tensione non cessò di crescere.

Nell'agosto 1975, si è aperta una seconda fase di radicalizzazione. Ad Aleria, un piccolo gruppo di autonomisti armati di fucili occupò la cantina vinicola di un rimpatriato d'Algeria, denunciando sia l'adulterazione del vino che la complicità dello Stato e delle banche con i rimpatriati, chiedendo l'arresto dei 'truffatori' e la redistribuzione delle loro proprietà a giovani agricoltori corsi. Il Governo rispose con la mobilitazione di 1200 poliziotti e gendarmi, con veicoli blindati e mitragliatrici. L'assalto causò due morti tra i gendarmi e un ferito grave tra gli occupanti. Cinque giorni dopo, il Governo decise lo scioglimento dell'organizzazione autonomista coinvolta, provocando una sommossa a Bastia, dove un altro poliziotto fu ucciso e altri 18 risultarono feriti da arma da fuoco.

I leader autonomisti decisero di abbassare la tensione e di concentrarsi sulla difesa dei suoi militanti messi sotto accusa. I nazionalisti più radicali, invece, fondarono un'organizzazione clandestina più forte, il *Fronte di Liberazione Naziunale della Corsica*, sviluppando l'idea indipendentista, che fino ad allora era stata marginale.

In seguito, i governi francesi furono sottoposti a una molteplice urgenza. Da un lato, esercitando una pressione sociale e politica pubblica, dopo parecchi anni di inattività, dal 1982 in poi i nazionalisti parteciparono alle elezioni, dimostrando ben presto la propria capacità elettorale. Dall'altro, la pressione rappresentata da centinaia di attentati era tale da legittimare una strategia repressiva da parte dello Stato. Tuttavia, la violenza esercitata dai nazionalisti corsi non era la stessa dell'IRA o dell'ETA, né era chiaramente ripudiata da tutta la popolazione<sup>48</sup>. Alla fine, i governi cercarono di

<sup>46</sup> *Action Régionaliste Corse* 1968.

<sup>47</sup> Il corso, il fiammingo e l'alsaziano erano stati esclusi dall'attuazione di questa legge, ufficialmente perché non considerati lingue regionali della Francia ma dialetti stranieri.

<sup>48</sup> Le organizzazioni clandestine corse sono responsabili di circa 60 morti, un terzo dei quali nazionalisti uccisi dalle proprie bombe o in conflitti interni. Le vittime dell'ETA basca sono circa 850 (*El País*, 2017) e per le organizzazioni repubblicane dell'Ulster circa 1800 (Sutton 2002). In Corsica, la strategia più violenta è stata la campagna *I Francesi Fora* negli anni '80 del secolo scorso. È l'unico periodo in cui i destinatari degli attacchi sono stati colpiti nel proprio domicilio, evitando però sempre vittime umane. Sulla caratterizzazione e gli obbiettivi della violenza del FLNC, si veda Crettiez 1999.



delegittimarla attraverso una serie di leggi e la promulgazione di uno statuto speciale per la Corsica. Fornirò solo due esempi dell’impatto della contestazione: prima, nella legge statutaria del 1982 si concedeva l’amnistia per tutte le infrazioni relative alla determinazione dello statuto dell’Isola, inclusi i crimini di sangue; secondo, le leggi statutarie del 1982 e del 1991 furono votate dal Parlamento nonostante l’opposizione totale delle forze politiche dominanti in Corsica.

## 2.2. Statuti corsi e/o leggi francesi?

A partire dal 1974, lo Stato francese ha messo in campo diverse strategie ‘accomodanti’ nei confronti della contestazione<sup>49</sup> e che hanno progressivamente sviluppato la specialità istituzionale della Corsica. Gli episodi più conosciuti sono naturalmente rappresentati dalle quattro leggi che hanno stabilito o modificato lo statuto dell’Isola nel 1982, 1991, 2002 e 2017.

Nel 1982, la Corsica è riconosciuta come ‘regione particolare’, con competenze e organizzazione sensibilmente diverse da quelle continentali. L’Assemblea della Corsica gestisce così una serie di competenze amministrative supplementari, in particolare nel campo dei trasporti, della cultura e del governo del territorio. Ha anche la caratteristica di essere assistita da enti pubblici nazionali, che permettono ai rappresentanti regionali di esercitare un’influenza importante sui settori dell’acqua, dell’agricoltura e dei trasporti. È da notare, comunque, che gli obiettivi del testo erano moderati, come dimostra il fatto che la legge è stata convalidata integralmente dal Consiglio costituzionale<sup>50</sup>.

Nel 1991, l’Isola esce dalla categoria delle regioni, attraverso l’istituzione della Collettività territoriale della Corsica. Le competenze vengono aumentate e l’organizzazione fortemente modificata, con la creazione di un Consiglio esecutivo eletto dall’Assemblea e politicamente responsabile davanti a questa. Tale separazione delle autorità esecutive e deliberative non esiste nelle collettività di diritto comune, dove l’autorità esecutiva presiede il Consiglio e non può essere sfiduciata. Per questa ragione, il Consiglio costituzionale ha bocciato varie disposizioni di legge, tra le quali il simbolico riconoscimento di un “popolo corso, facente parte del popolo francese”<sup>51</sup>.

Nel 2002, le competenze territoriali sono state nuovamente aumentate, soprattutto in relazione all’ambiente, agli aiuti alle imprese e al governo del territorio, ma si tratta sempre di competenze amministrative. Del progetto iniziale di dare all’Assemblea della Corsica un potere generale di adeguamento dei regolamenti e uno di sperimentazione legislativa, il primo è stato ritirato dai deputati della maggioranza, per ragioni di costituzionalità, mentre il secondo è stato bocciato dal Consiglio costituzionale<sup>52</sup>. Nonostante questo fallimento, restano da notare due innovazioni politiche. Per la prima volta, le basi del progetto di legge sono state definite congiuntamente dal Governo e dalle forze politiche rappresentative dell’Isola (inclusi gli indipendentisti che sostenevano la violenza), e il Governo ha ipotizzato una revisione costituzionale per potenziare la specialità della Corsica.

Nel 2017, infine, due anni dopo l’accettazione da parte del Governo della domanda indirizzata dall’Assemblea della Corsica, è stata approvata la legge che unisce la collettività territoriale e i due consigli dipartimentali in un’unica istituzione. Questa fusione è diventata effettiva dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, si deve evidenziare, da una parte, che la fusione non era la priorità dei rappresentanti politici corsi, che pretendevano anzitutto una revisione costituzionale per poter adattare le leggi, rendere la lingua corsa co-ufficiale e acquisire competenze nel campo delle successioni ereditarie. Dall’altra, la fusione non ha comportato una ridefinizione delle competenze e delle risorse finanziarie della nuova collettività, come appunto richiesto dai rappresentanti corsi.

---

<sup>49</sup> Fazi 2014: 143-149.

<sup>50</sup> *Conseil constitutionnel* 1982.

<sup>51</sup> *Conseil constitutionnel* 1991. Traduciamo noi.

<sup>52</sup> *Conseil constitutionnel* 2002.

Insomma, sebbene le istituzioni esistano e siano funzionanti, i testi di legge del 1982, 1991, 2002 e 2017 non hanno niente in comune con la tradizione giuridica e politica nazionale corsa del Settecento. Non si ritrova nemmeno una traccia di questa tradizione, che era senz'altro italiana e medievale/rinascimentale, con istituzioni come il podestà o il sindacato.

Certo, i vari testi di legge in questione sono stati scritti da uno *staff* ministeriale e dovevano essere inseriti nel quadro generale dell'ordinamento giuridico francese e della sua legislazione. Però, presso le autorità d'oltremare, si riscontrano norme rilevanti relative proprio a tradizioni locali, come il *Sénat coutumier* (Senato consuetudinario) di Nuova Caledonia. Invece, si può osservare che i rappresentanti corsi, perfino i nazionalisti, non hanno mai sostenuto tali domande, un ennesimo segnale della forza del processo di integrazione culturale in Corsica.

La seconda importante osservazione è che questa specialità istituzionale non implica affatto la definizione di un diritto proprio. Nonostante l'insularità, la Corsica è considerata parte integrante della Francia continentale e non sono state previste deroghe alla ripartizione costituzionale delle competenze. Conseguentemente, nessuna legge può delegare all'Assemblea della Corsica competenze legislative o di attuazione della legge, poiché queste responsabilità spettano al Parlamento o al Primo ministro. Nuove modalità di attuazione per le leggi relative alle zone litorali e di montagna possono essere definite nel quadro del piano di sviluppo sostenibile (PADDUC), adottato nel 2015, ma i rappresentanti corsi hanno confermato i principi già definiti dalla giurisprudenza. Con ogni probabilità, sarebbe stato difficile agire in modo diverso.

Il fatto più sorprendente è che il legislatore francese sembrava aver accolto positivamente l'idea degli adeguamenti normativi. A partire dal 1982, la legge consente agli eletti dell'Assemblea della Corsica di avanzare proposte di modifica delle norme relative all'Isola o alla sua collettività. Non significa che le altre regioni non possano fare lo stesso – non c'è nessuno divieto al riguardo –, ma che, nel caso della Corsica, gli adeguamenti normativi sono percepiti *a priori* come auspicabili.

Purtroppo, questa potenzialità non è stata in alcun modo proficua per i cittadini corsi. Da una parte, ha generato poco interesse nella classe politica locale. Quantitativamente, infatti, dal 1982 al 2010, soltanto 40 domande sono state trasmesse al Governo, che, d'altra parte, non ha prestato quasi alcuna attenzione alle richieste – nel complesso molto moderate – dell'Assemblea della Corsica. Soltanto due domande sono state rapidamente soddisfatte; diciotto, invece, non hanno neanche ricevuto risposta<sup>53</sup>. Questa inefficienza è stata una motivazione centrale per giustificare le riforme statutarie del 1991 e 2002.

Durante gli ultimi tre mandati (2010-2015, 2015-2017 e 2018-), le maggioranze hanno richiesto allo Stato un ampliamento considerevole della specialità, anche sul piano costituzionale, ma non hanno avuto un comportamento diverso dalle legislature precedenti, soprattutto per quel che riguarda i nazionalisti, al potere dal mese di dicembre 2015. Da parte di questi ultimi, infatti, sono state rare le proposte di adeguamento normativo e rarissime – solo quattro – quelle mirate ad aspetti specifici<sup>54</sup>. La maggior parte si fonda, invece, su 'intenzioni' e interessano l'apertura di discussioni istituzionali<sup>55</sup> o un trasferimento globale della competenza dello Stato<sup>56</sup>. Conseguentemente, la scarsità di risultati non sorprende. In questo scenario, sembra degna di considerazione, nella Legge di bilancio 2019, la sola assunzione di due disposizioni fiscali vantaggiose per le imprese corse<sup>57</sup>, il cui impatto non sarebbe, però, troppo costoso per lo Stato.

<sup>53</sup> *Assemblée de Corse* 2011.

<sup>54</sup> Queste proposte sono relative a: le tasse sull'innovazione (30 settembre 2016), l'apertura di stabilimenti balneari (31 marzo 2017), l'introduzione di animali infestanti (27 aprile 2017), una tassa sui camper (27 luglio 2017).

<sup>55</sup> Ad esempio, per la valorizzazione delle terre agricole (27 aprile 2017) e per il sistema educativo (27 gennaio 2017).

<sup>56</sup> Ad esempio, per la formazione e l'accompagnamento delle persone in cerca di lavoro (11 marzo 2016) o azioni per la ripresa delle imprese (27 gennaio 2017).

<sup>57</sup> Concretamente sono state alzate le aliquote dei crediti d'imposta per gli investimenti relativi alla ricerca e all'innovazione.

Insomma, rispetto alle regioni continentali, l'attuale specialità istituzionale della Corsica comporta almeno due aspetti di grande importanza: la separazione degli organi esecutivi e deliberativi (dal 1991) e la fusione dei livelli dipartimentale e regionale (dal 2017). Sorprende, invece, tanto il grado d'esogeneità delle istituzioni quanto l'incapacità dell'*élite* politica corsa, anche nazionalista, di discutere e definire modifiche normative adeguate alla situazione dell'Isola. La passività dei governi è evidente, ma probabilmente non basta a spiegare tutto.

### 3. Il futuro dell'instabilità istituzionale

Negli ultimi quarant'anni, l'identità istituzionale dell'Isola è stata trasformata più volte. Tuttavia, con la clamorosa vittoria elettorale nazionalista nel 2017, la prospettiva di un'autonomia molto più estesa è il cuore dell'agenda. In teoria, l'evoluzione generale dell'ordinamento francese sembrerebbe favorirla; in pratica, le aspirazioni dei nazionalisti saranno difficilmente soddisfatte a breve termine.

#### 3.1. I mutamenti dell'esigenza unitaria

L'attuale situazione della Corsica non può essere compresa del tutto senza fare riferimento alla più generale situazione dello Stato francese. Per più di due secoli, la Francia è stata presentata come l'archetipo dello Stato unitario, dove una delle conseguenze essenziali dell'uguaglianza dei cittadini è l'uniformità delle strutture istituzionali. Come scriveva Georges Burdeau, lo Stato unitario è quello in cui “giuridicamente il potere è uno dai punti di vista del suo fondamento, della sua struttura e del suo esercizio”<sup>58</sup>.

In realtà, le istituzioni francesi sono caratterizzate oggi da un'ambivalenza estrema, derivante, nella pratica, anzitutto dai territori insulari. Anche nella metropoli, la Francia post-rivoluzionaria ha sempre conosciuto statuti particolari. Per esempio, nel 1800 è stata soppressa, per quasi due secoli, la funzione di sindaco di Parigi. Questo attentato alla norma comune è stato decretato dal testo che simboleggia forse meglio il progetto unitario-razionalistico francese: la legge del 28 *pluviôse* anno VIII, nel calendario rivoluzionario<sup>59</sup>.

Si deve mettere in evidenza che in Francia non vi è una costituzione territoriale, cioè un quadro generale delle relazioni istituzionali tra il potere centrale e le autorità territoriali; ne esistono due e sono fondate su paradigmi opposti. Nonostante il processo di decentralizzazione iniziato nel 1982, la Francia continentale rimane infatti fondata sul paradigma dell'uniformità strutturale. Certo, questa uniformità è stata parzialmente relativizzata negli ultimi tempi, in particolare con la creazione delle città metropolitane<sup>60</sup>. Tuttavia, gli statuti speciali di queste ultime interessano una ridottissima parte delle autorità locali e non l'unità della legislazione.

Il progetto di legge costituzionale del Governo Philippe propone la creazione di un diritto alla differenziazione, che offra la possibilità di derogare su qualsiasi fronte alla legislazione comune<sup>61</sup>. Le intenzioni del progetto sono, però, poco precise, e altri dispositivi di questo tipo – come la sperimentazione legislativa autorizzata nel 2003 – hanno avuto un impatto quasi nullo<sup>62</sup>. Insomma, si può osservare una certa banalizzazione degli statuti speciali nella Francia metropolitana. Invece, sembra sempre difficile immaginare una moltiplicazione delle legislazioni speciali, probabilmente perché in Francia quest'idea è profondamente contro-culturale.

<sup>58</sup> Burdeau 1980: 25. Traduciamo noi.

<sup>59</sup> 17 febbraio 1800, nel calendario gregoriano.

<sup>60</sup> Kada 2014: 619-624.

<sup>61</sup> *Assemblée nationale* 2018a: 206-210.

<sup>62</sup> *Ibidem*: 205-206.

Per le autorità d’oltremare, la situazione è totalmente diversa, perché il paradigma è quello della differenziazione<sup>63</sup>. Per i territori legati all’ex-impero coloniale, la Francia ha sempre escluso un’assimilazione completa. Dopo lo scioglimento dell’Impero, infatti, la Costituzione del 1946 ha creato due grandi categorie: la prima con una condizione simile a quella metropolitana e la seconda che autorizza la formazione di istituzioni che non hanno niente in comune con le autorità della Francia continentale, se non la presenza di un rappresentante dello Stato.

Questa separazione in due grandi categorie rimane valida ancora oggi, anche se si presenta in maniera molto diversificata. Dalla fine degli anni ‘90, la logica della differenziazione è stata notevolmente potenziata, includendo anche la categoria creata inizialmente in un’ottica di assimilazione. Dal 2016, si può realmente affermare che ognuna delle dodici autorità ultramarine francesi ha uno statuto unico. Per un Paese fondato sull’uniformità delle strutture, il dato è particolarmente rilevante.

Da un punto di vista qualitativo, si deve notare quanto alcuni statuti siano in contraddizione con i principi unitari della Repubblica francese, particolarmente in Polinesia e Nuova Caledonia. Da una parte, nella maggior parte delle disposizioni, a essere attuata non è la legge nazionale ma la norma adottata dai rappresentanti territoriali (ad esempio, nella Polinesia francese, esistono 19 codici di norme locali, che interessano aspetti fondamentali come le imposte, il lavoro e la concorrenza). Dall’altra parte, anche i diritti fondamentali non sono più indivisibili, poiché in alcuni territori i residenti sono privilegiati rispetto all’accesso al lavoro, sulla base di norme locali. Nel 2016, il Congresso della Nuova Caledonia ha adottato una *loi du pays* secondo la quale almeno il 60% dei posti di funzionario dirigente devono essere previsti nel quadro di concorsi riservati a cittadini della Nuova Caledonia o che risiedono nell’arcipelago da un certo lasso di tempo (il periodo varia a seconda del settore considerato)<sup>64</sup>.

A questo punto, ci si può chiedere perché la Corsica, nonostante l’insularità, sia inclusa nel sistema metropolitano. C’è ovviamente una ragione geografica nella distanza – relativamente ridotta – dalla Francia continentale, ma il motivo risiede anzitutto nella costruzione politica e nella ricerca di assimilazione a lungo promossa a Parigi, come anche nell’Isola. Su questo punto, i dibattiti relativi alla soppressione del regime doganale particolare sono stati molto significativi. Pensare che i Corsi non fossero Francesi a pieno titolo era giudicato ingiurioso e assoggettarli alla stessa legge un mezzo imprescindibile per garantire quello *status*.

Con la nascita e lo sviluppo della contestazione regionalista e poi nazionalista, la situazione si è evoluta, poiché questa ricerca di assimilazione non esiste più e, oggi, per tutte le forze politiche dell’Isola (anche le più conservatrici) la specialità istituzionale non è in contraddizione con la piena cittadinanza francese. Al contrario, inserire la Corsica nella categoria delle autorità d’oltremare forse non sarebbe facilmente accettabile. Non è, del resto, la soluzione preconizzata dai nazionalisti corsi, che aspirano a uno statuto sulla linea di autorità territoriali autonome come la Polinesia, ma fondato su una base giuridica costituzionale.

### 3.2. L’autonomia, ma quale? Come? E quando?

Dal 1982 al 2017, la Corsica ha conosciuto cinque proposte di legge e quattro leggi statutarie. Si tratta di un grado di instabilità istituzionale sorprendente, assimilabile ai casi della Nuova Caledonia e della Polinesia. Tuttavia, la stabilizzazione di questa situazione sembra pressoché illusoria, se si considerano gli ultimi risultati elettorali. Nel 2017, la coalizione fondata sull’idea di una revisione complessiva dei rapporti tra Corsica e Repubblica francese ha ottenuto una maggioranza assolutamente inedita nell’Isola<sup>65</sup>. La coalizione nazionalista *Per a Corsica*, che raccoglie autonomisti e indipendentisti, ha infatti conquistato tre seggi su quattro alle elezioni legislative di giugno, e ottenuto il 56,49% dei voti al secondo turno delle territoriali di dicembre.

<sup>63</sup> Blanc, Cafarelli 2018; Faberon, Fayaud, Regnault 2011; Fazi 2012.

<sup>64</sup> *Loi du pays* n° 2016-17 del 19 dicembre 2016 relativa alle funzioni pubbliche della Nuova Caledonia. Per la categoria più bassa della funzione pubblica, la percentuale è del 90%.

<sup>65</sup> Fazi 2018: 149-150.

In teoria, questi risultati, assieme alla cessazione delle azioni clandestine violente del FLNC a partire dal 2014, sembrerebbero implicare l'apertura di una nuova fase politica e istituzionale. Tuttavia, le difficoltà pratiche sono di gran rilievo. Innanzitutto, lo statuto dell'Isola non può più cambiare sensibilmente senza una revisione costituzionale<sup>66</sup>, che l'attuale Governo non può attuare a proprio piacimento, poiché non gode della maggioranza parlamentare che lo permetterebbe. Insomma, riformare nuovamente lo statuto della Corsica è un'aspirazione che non incontra opposizioni di principio né sull'Isola né sul continente; il problema è, invece, la definizione della riforma.

La maggioranza territoriale nazionalista esige, infatti, un'autonomia legislativa ispirata alla Polinesia, la Catalogna o la Scozia. Secondo la mozione proposta da questa maggioranza, e adottata l'8 marzo 2018, l'Assemblea della Corsica dovrebbe essere abilitata a definire le norme attuate nell'Isola per quanto riguarda, in particolare, la protezione del patrimonio fondiario, lo statuto fiscale, la tutela delle specificità linguistiche e culturali, lo sviluppo economico e sociale, l'impiego, la salute e l'educazione<sup>67</sup>. In altri termini, l'Assemblea della Corsica potrebbe sostituirsi di diritto al legislatore nazionale in tutte queste materie, cosa che sarebbe sicuramente sinonimo non solo di autonomia ma anche di una sua forma molto estesa. Il gruppo pro-Macron dell'Assemblea della Corsica ha votato la proposta, escludendone però l'impiego, la salute e l'educazione dalla lista delle materie legislative territoriali.

Il Governo accetta, invece, la costituzionalizzazione dello statuto della Corsica, ma affidando ai rappresentanti corsi solo il potere di adattare le leggi, previa abilitazione del Parlamento nazionale e in funzione delle specificità cosiddette oggettive dell'Isola. Un simile dispositivo può essere utilizzato da 12 autorità ultramarine a partire dal 2007, con risultati irrilevanti<sup>68</sup>. D'altronde, la maggior parte di queste autorità non ha mai fatto ricorso a tale potere.

Questa visione, sostenuta dai gruppi di opposizione di destra nell'Assemblea della Corsica, è fondamentalmente diversa da quella della maggioranza. Invece di un'attribuzione di competenze operata dalla legge fondamentale, che permetta una libera attuazione nel quadro della Costituzione, si parla di un controllo politico *ex ante* del Parlamento, sinonimo simbolico di gerarchia. Secondo la relazione del governo, quel dispositivo permetterebbe di creare eccezioni rilevanti al diritto comune, come la soppressione delle tasse sulle successioni, ma sempre a patto che il legislatore lo ritenga “utile e giustificato”<sup>69</sup>.

Esisterebbe, dunque, un controllo politico, che non escluderebbe il controllo giuridico, probabilmente devoluto al Consiglio di Stato<sup>70</sup>. Pur ampliando i poteri locali, l'esigenza di proporzionalità degli adeguamenti non potrebbe essere abolita. Secondo lo stesso Consiglio di Stato, infatti, gli “adeguamenti dovranno essere giustificati dalle specificità e caratteristiche della Corsica, elencate dal nuovo articolo 72-5, in relazione all'oggetto della regolamentazione considerata e proporzionate”<sup>71</sup>.

Insomma, si potrà adottare una norma differenziata solo quando potrà essere giustificata da una differenza oggettiva e i giudici disporranno sempre di un potere quasi discrezionale per definire la proporzionalità. Il Consiglio costituzionale lo ha già dimostrato rispetto al caso della Corsica: mentre nelle regioni continentali il Presidente del consiglio è l'autorità esecutiva, la situazione specifica dell'Isola permette di separare le autorità esecutive e deliberative regionali, creando un Consiglio esecutivo, ma non di produrre un'incompatibilità peculiare tra le funzioni di consigliere dipartimentale e di consigliere territoriale<sup>72</sup>.

<sup>66</sup> Le censure anteriori del Consiglio costituzionale lo dimostrano facilmente (cfr. Bernard 2002).

<sup>67</sup> *Assemblée de Corse* 2018a.

<sup>68</sup> Quantitativamente, possono essere contabilizzate 15 domande di abilitazioni, non tutte soddisfatte, e 43 deliberazioni prese in attuazione. Qualitativamente, l'impatto diretto sul cittadino è spesso nullo, giacché interessano aspetti come la creazione di commissioni, la realizzazione di uno studio, l'informazione sul prezzo dell'elettricità.

<sup>69</sup> *Assemblée nationale* 2018b: 14. Traduciamo noi.

<sup>70</sup> D'altronde, sembra incredibile che la questione non sia menzionata né nel progetto di legge costituzionale, né nella relazione dei deputati della maggioranza.

<sup>71</sup> *Conseil d'État* 2018: 16. Traduciamo noi.

<sup>72</sup> *Conseil constitutionnel* 1991.

In sostanza, esiste una totale opposizione di prospettive tra il Governo e la maggioranza nazionalista. Tuttavia, bisogna notare che se l'attuale Governo lo avesse voluto – e non lo vuole –, avrebbe potuto difficilmente avallare la visione nazionalista, poiché in materia costituzionale il Senato dispone del potere di veto, che senza dubbio eserciterebbe. Il Presidente Macron ha conosciuto un considerevole calo di popolarità ed è probabile che il Senato scelga di congelare il progetto di legge costituzionale presentato dal Governo. Lo Stato ha scelto l'attesa, considerando irripetibili i trionfi elettorali nazionalisti e ritenendo la prova del potere un banco di prova per rivelarne debolezze manageriali e rafforzarne le tensioni interne. Fino a ora, questo ragionamento non si è rivelato errato, ma non chiude in alcun modo il dibattito.

#### 4. Conclusioni

La Corsica non è mai stata un paese compiutamente sovrano, ma nemmeno del tutto sottomesso alle norme nazionali. L'incompletezza dell'integrazione dell'Isola in uno Stato fondato nel 1789 su un'ideologia unitaria deriva sicuramente dalla condizione insulare. Tuttavia, dagli inizi della rivoluzione contro la Repubblica di Genova, la specialità della Corsica ha conosciuto fasi diverse e molto distinte, che appaiono strettamente collegate alle condizioni politiche.

Durante la fase di costruzione nazionale (1729-1769), la Repubblica di Genova rimaneva sovrana, ma controllava solo le città marittime, mentre i Corsi elaboravano e attuavano le proprie istituzioni e il proprio diritto. Durante l'*Ancien régime* francese (1769-1789), non vi era alcuna esigenza di unità legislativa e la Corsica aveva il proprio diritto, talvolta ereditato dall'epoca genovese. Durante il lungo Ottocento post-rivoluzionario (1800-1912), le specificità geografiche e culturali dell'Isola hanno portato i governanti a scartare i nuovi principi unitari, stabilendo diversi regimi di eccezione. Durante la fase di consolidamento repubblicano (1912-1982), lo Stato e gli eletti corsi hanno appoggiato un processo di normalizzazione rilevante, riducendo il particolarismo alla dimensione fiscale. Infine, durante l'ultima fase (1982-2019), la contestazione nazionalista ha favorito l'approvazione di varie leggi che garantirebbero statuto particolare all'Isola.

Pertanto, dal 1982 in poi la Corsica ha già conosciuto quattro processi di riforme statutarie, che ne hanno rafforzato la specialità istituzionale rispetto alle regioni continentali. Tuttavia, nonostante le aspettative, queste istituzioni non sono sinonimo di un diritto proprio. Da una parte, l'identità istituzionale della Corsica si è allontanata dalla tradizione nazionale sviluppata nel Settecento. Dall'altra, l'adattamento delle norme legislative e regolamentari alla situazione dell'Isola è rimasto un progetto le cui responsabilità sono condivise dallo Stato e dagli eletti corsi. Di fatto, si può quindi ancora parlare di specialità eteronoma.

Questo carattere incompiuto, unito alla frequenza delle riforme, avrebbe potuto motivare una pausa istituzionale, ma la dinamica del riformismo istituzionale è forte in tutta la Francia, e in Corsica la crescita elettorale dei nazionalisti la rende ineludibile. Nel 2017, i nazionalisti – che chiedono una ridefinizione complessiva delle relazioni tra Corsica e Repubblica francese – hanno conquistato una posizione politica largamente maggioritaria, che il Governo nazionale può difficilmente sottovalutare. Nell'Isola, la sua legittimità sarebbe in pericolo e i rischi di radicalizzazione crescerebbero.

Di fatto, gli attori principali sono favorevoli a una riforma, ma le rispettive posizioni sono attualmente distanti e le circostanze politiche non permettono di predire una risoluzione a breve termine. Possiamo dunque già parlare di un dialogo fallito, che non implica, però, la fine dei dibattiti istituzionali né l'abbandono dell'idea di potenziamento dell'identità politica dell'Isola. Finché i nazionalisti occuperanno uno spazio centrale nel sistema politico, lo Stato dovrà dimostrare attenzione a questo tema o assumersi il rischio di allargare le fratture tra una parte rilevante dei Corsi e la Repubblica francese.



## Bibliografia

- Action Régionaliste Corse 1968: Action Régionaliste Corse, Relazione politica presentata durante il secondo congresso, Aleria.
- Arato 2017: Arato, Andrew, *The Adventures of the Constituent Power. Beyond Revolutions?*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Assemblée de Corse 2011: Assemblée de Corse, commission des compétences législatives et réglementaires, 'Mise en œuvre des compétences spécifiques de la Collectivité territoriale de Corse relevant du domaine normatif', 27 gennaio, <<https://www.corse.fr/file/100623/>> (accesso 12 marzo 2019).
- Assemblée de Corse 2018a: délibération n° 18/042 AC proposant l'inscription dans la Constitution d'un article spécifique consacré à la Corse, sessione dell'8 marzo 2018, <<https://www.isula.corsica/file/198772/>> (accesso 12 marzo 2019).
- Assemblée nationale 2018b: Assemblée nationale, XV legislatura, n° 911, *Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace*, registrato alla presidenza il 9 maggio.
- Assemblée nationale 2018c : Assemblée nationale, XV legislatura, n° 1137, *Rapport [...] sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911)*, fatto dai deputati Richard Ferrand, Yaël Braun-Pivet e Marc Fesneau, registrato alla presidenza il 4 luglio, t. 1.
- Arrighi 2002: Arrighi, Jean-Marie, *Histoire de la langue corse*, Paris, Jean-Paul Gisserot.
- Avon-Soletti 1999: Avon-Soletti, Marie-Thérèse, *La Corse et Pascal Paoli. Essai sur la Constitution de la Corse*, Ajaccio, La Marge.
- Bernard 2012: Bernard, Michel, 'Les statuts de la Corse', *Les Cahiers du Conseil constitutionnel* 12, <<https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/les-statuts-de-la-corse>> (accesso 12 marzo 2019).
- Blanc, Cafarelli 2018: Blanc, Didier – Cafarelli, François (éds.), *1946-2016 – 70 ans de départementalisation ultra-marine – Entre unité constitutionnelle et diversité législative dans la République*, Marseille, PUAM.
- Bordes 1971: Bordes, Maurice, 'L'édit de mai 1771: l'administration municipale des villes et communautés de l'île de Corse', in *Problèmes d'histoire de la Corse (de l'Ancien régime à 1815)*, Paris, Société des études robespierristes, pp. 69-88.
- Bordes 1974: Bordes, Maurice, 'La Corse pays d'états', *Annales historiques de la Révolution française* 218, pp. 592-622.
- Bourdieu 1986: Bourdieu, Pierre, 'Éléments pour une sociologie du champ juridique', *Actes de la recherche en sciences sociales* 64, pp. 3-19.
- Burdeau 1980: Burdeau, Georges, *Traité de science politique*, vol. II, Paris, LGDJ.
- Coppolani 1983: Coppolani, Jean-Yves, 'Projet de code civil corse établi à Bastia en 1787', *Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse* 645, pp. 125-152.
- Coppolani 1999: Coppolani, Jean-Yves, 'Les expériences juridiques et judiciaires en Corse à la fin de l'Ancien Régime', in Meistershein, Anne (éd.), *L'île laboratoire*, Ajaccio, Piazzola, pp. 55-65.
- Coppolani, Orsini 2008: Coppolani, Jean-Yves – Orsini, Louis, 'De quelques idées reçues à propos de l'histoire fiscale et douanière de la Corse', *Annales méditerranéennes d'économie* 1, pp. 95-128.
- Cour des comptes 2016: Cour des comptes, *La gestion de l'impôt et les régimes fiscaux dérogatoires en Corse*, provvedimento del 12 settembre.

- Dal Passo 2007: Dal Passo, Fabrizio, *Il Mediterraneo dei lumi. Corsica e democrazia nella stagione delle rivoluzioni*, Napoli, Bibliopolis.
- FLNC 1977: FLNC, *A libertà o a morte*.
- Conseil constitutionnel 1982: *Conseil constitutionnel*, decisione n° 82-138 DC del 25 febbraio.
- Conseil constitutionnel 1991: *Conseil constitutionnel*, decisione n° 91-290 DC del 9 maggio.
- Conseil constitutionnel 2002: *Conseil constitutionnel*, decisione n° 2001-454 DC del 17 gennaio.
- Conseil d'État 2018: *Conseil d'État*, section de l'intérieur, n° 394568, *Avis sur un Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace*, 3 maggio.
- Costanzo 2008: Costanzo, Pasquale (a cura di), *Costituzione della Corsica [1755]*, Macerata, Liberlibri.
- Crettiez 1999: Crettiez, Xavier, *La question corse*, Bruxelles, Complexe.
- El País 2017: 'La violente historia de ETA, en cifras', *El País*, 8 aprile 2017.
- Emmanuelli 1989 : Emmanuelli, René, *L'équivoque de Corse*, Ajaccio, La Marge.
- Ettori 1974: Ettori, Fernand, 'La formation intellectuelle de Pascal Paoli (1725-1755)', *Annales historiques de la Révolution française* 218, pp. 483-507.
- Ettori 1987: Ettori, Fernand, 'Peuple, nationalité, nation: pour une réévaluation de l'histoire de la Corse', *Peuples méditerranéens* 38-39, pp. 5-30.
- Faberon, Fayaud, Regnault 2011: Faberon, Jean-Yves – Fayaud, Viviane – Regnault, Jean-Marc (éds.), *Destins des collectivités politiques d'Océanie*, 2 voll., Marseille, PUAM.
- Fazi 2012: Fazi, André, 'Insularity and autonomy: from a misleading equation to a new typology', in Gagnon Alain G. – Keating Michael (eds.), *Autonomy: Imagining Democratic Alternatives in Complex Settings*, Basingstoke, Palgrave MacMillan, pp. 134-154.
- Fazi 2014: Fazi, André, 'The multilevel politics of accommodation and the non-constitutional moment: Lessons from Corsica', in Lluch, Jaime (éd.), *Constitutionalism and the Politics of Accommodation in Multinational Democracies*, Basingstoke, Palgrave MacMillan, pp. 132-156.
- Fazi 2018 : Fazi André, 'Les élections territoriales de 2017 en Corse: un triomphe et de lourdes incertitudes', *Pôle Sud* 48, pp. 149-161.
- Héran, Filhon, Deprez 2002 : Héran, François – Alexandra Filhon – Christine Deprez, 'La dynamique des langues en France à la fin du XXe siècle', *Population & Sociétés* 376, pp. 1-4.
- Kada 2014: Kada, Nicolas, 'Métropoles: vers un droit (peu) commun', *AJDA* 11, pp. 619-624.
- Kloppenbergh 2016: Kloppenbergh, James T., *Toward Democracy: The Struggle for Self-Rule in European and American Thought*, New York, OUP.
- Litwin, Swenson 2018: Litwin, Christophe – Swenson, James (éds.), *Jean-Jacques Rousseau. Affaires de Corse*, Paris, Vrin.
- Luciani, Taddei 2009: Luciani, Évelyne – Taddei, Dominique, *Les pères fondateurs de la nation corse, 1729-1733*, Ajaccio, Albiana.
- Luciani, Taddei 2016: Luciani, Évelyne – Taddei, Dominique, *La pensée politique des révolutionnaires corses*, Ajaccio, Albiana.
- Lenclud 1986: Lenclud, Gérard, 'De bas en haut, de haut en bas. Le système des clans en Corse', *Études rurales* 101-102, pp. 137-173.
- Ministère de l'Intérieur 1908: Ministère de l'Intérieur, *Rapport au président de la République française, Journal officiel de la République française*, 26 settembre, pp. 6629-6635.
- Miot 1858: Miot, André-François, *Mémoires du comte Miot de Mérito*, vol. 2, Paris, Michel Lévy frères.

- Orsini 2004a : Orsini, Louis, 'La problématique du statut fiscal', *Encyclopaedia Corsicae VI*, Bastia, Dumane, pp. 104-113.
- Orsini 2004b: Orsini, Louis, 'Fiscalité: l'élimination de la spécificité en matière de droits de succession', *Encyclopaedia Corsicae VI*, Bastia, Dumane, pp. 124-142.
- Orsini 2004c: Orsini, Louis, 'Fiscalité : le régime des contributions indirectes', *Encyclopaedia Corsicae VI*, Bastia, Dumane, pp. 142-150.
- Orsini 2004d: Orsini, Louis, 'Fiscalité : le régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)', *Encyclopaedia Corsicae VI*, Bastia, Dumane, pp. 150-163.
- Orsini 2006: Orsini, Louis, 'Le particularisme traditionnel des droits de succession en Corse sombre dans une confusion juridique préjudiciable', *La semaine juridique notariale et immobilière* 23, p. 1214.
- Ozouf 1989: Ozouf, Mona, *L'homme régénéré. Essais sur la Révolution française*, Paris, Gallimard.
- Patorni 1842: Patorni, François Marie, *La Corse : documents historiques, législatifs et judiciaires (1768 à 1842)*, Paris, Imprimerie d'Adolphe Blondeau.
- Pomponi 1972: Pomponi, Francis, 'Émeutes populaires en Corse: aux origines de l'insurrection contre la domination génoise (décembre 1729 – juillet 1731)', *Annales du Midi* 107, pp. 151-181.
- Programme d'action régionale 1957: Programme d'action régionale établi en application du décret n° 55-873 du 30 juin 1955, *Journal Officiel de la République Française*, n° 1094, 19 aprile, pp. 4136-4145.
- Rapport de l'inspecteur d'académie 1902: 'Rapport de l'inspecteur d'académie, vice-recteur de la Corse', Ajaccio, 15 luglio 1902, in *Procès-verbaux des délibérations du Conseil général de la Corse*, seconda sessione del 1902, Ajaccio, Siciliano, 1903, terza parte, pp. 184-202.
- Ravis-Giordani 1976: Ravis-Giordani, Georges, 'L'alta pulitica et la bassa pulitica. Valeurs et comportements politiques dans les communautés villageoises corses (XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles)', *Études rurales* 63-64, pp. 171-189.
- Repubblica di San Marino 2019: Repubblica di San Marino, Consiglio grande e generale, *Libro Primo dell'Arringo Generale [1600]* <<https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17016469.html>> (accesso 12 marzo 2019).
- Sieyès 1970 [1789]: Sieyès, Emmanuel Joseph, *Qu'est-ce que le Tiers état ?*, Genève, Droz.
- Sorbier 1845: Sorbier, Pierre-Adolphe, 'Considérations sur le jury en Corse', *Revue de droit français et étranger* 2, pp. 838-853.
- Sorens 2012: Sorens, Jason, *Secessionism. Identity, Interest, and Strategy*, Montreal, Queen's University Press.
- Sutton 2002: Sutton, Malcom, *An Index of Deaths from the Conflict in Ireland*, <[https://cain.ulster.ac.uk/sutton/tables/Organisation\\_Responsible.html](https://cain.ulster.ac.uk/sutton/tables/Organisation_Responsible.html)> (accesso 10 marzo 2019)
- Thorpe 1909: Thorpe, Francis Newton, *The Federal and State Constitutions Colonial Charters, and Other Organic Laws of the States, Territories, and Colonies Now or Heretofore Forming the United States of America*, vol. VI, Washington, Government Printing Office.
- Tilly 1998: Tilly, Charles (ed.), *Disturbances in France, 1830–1860 and 1930–1960: intensive sample*, MI, Ann Arbor.
- Tilly 2004: Tilly, Charles, *Contention and Democracy in Europe, 1650-2000*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Trampus 2009: Trampus, Antonio, *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi*, Roma/Bari, Laterza.